

# Direttive concernenti la ripartizione dei sussidi federali e le priorità in materia di conservazione dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti

del 29 ottobre 2020

---

*Il Dipartimento federale dell'interno,*

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990<sup>1</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Disposizioni generali

<sup>1</sup> Le presenti direttive disciplinano l'impiego dei crediti d'impegno e di pagamento stanziati per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione.

<sup>2</sup> Non sono applicabili ad aiuti finanziari ai sensi degli articoli 14 (sussidi alle associazioni) e 14a (sussidi per ricerca, formazione e relazioni pubbliche) della legge federale del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

## **Art. 2** Ripartizione dei fondi federali

<sup>1</sup> Il 70 per cento dei mezzi finanziari disponibili viene erogato globalmente ai Cantoni nel quadro degli accordi programmatici. Tre parti uguali dei mezzi vengono ripartite in base ai seguenti criteri:

- a. contributo di base identico per tutti i Cantoni;
- b. popolazione residente permanente del Cantone in rapporto alla popolazione residente permanente della Svizzera (fonte: Statistica della popolazione e delle economie domestiche, secondo i dati ufficiali dell'Ufficio federale di statistica al 1° aprile dell'anno precedente l'inizio del periodo programmatico);
- c. superficie agricola utile e superficie d'insediamento del Cantone in rapporto alla superficie agricola utile e alla superficie d'insediamento della Svizzera (fonte: Statistica della superficie, secondo i dati ufficiali dell'Ufficio federale di statistica al 1° aprile dell'anno precedente l'inizio del periodo programmatico).

<sup>2</sup> Le quote di ciascun Cantone sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale della cultura.

1 RS 616.1

1 RS 616.1

2 RS 451

<sup>3</sup> Il 30 per cento dei mezzi finanziari disponibili sono riservati per provvedimenti urgenti o complessi che riguardano oggetti di interesse nazionale e a titolo di perequazione regionale. Vengono concessi dall'Ufficio federale della cultura come aiuti finanziari nel singolo caso ai sensi dell'articolo 4a dell'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

**Art. 3**            Priorità nella concessione degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Nel concedere gli aiuti finanziari nel singolo caso, la Confederazione dà la priorità a:

- a. oggetti d'interesse nazionale, segnatamente sotto il profilo della diversità culturale della Svizzera;
- b. oggetti la cui esistenza, senza l'aiuto della Confederazione, sarebbe a rischio;
- c. provvedimenti il cui rinvio comprometterebbe l'esistenza dell'oggetto;
- d. oggetti la cui utilizzazione è soggetta a notevoli restrizioni per esigenze di conservazione dei monumenti storici;
- e. oggetti non ancora riconosciuti dal pubblico come monumenti storici.

**Art. 4**            Disposizione finale

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2021. Sostituiscono le Direttive concernenti la ripartizione dei sussidi federali e le priorità in materia di conservazione dei monumenti storici, d'archeologia e di protezione degli insediamenti del 15 dicembre 2015.

Dipartimento federale dell'interno



Alain Berset